

Il mestiere di giudice minorile¹

Luigi Fadiga

Docente di diritto minorile all'Università LUMSA di Roma,
già presidente del Tribunale per i minorenni di Roma

1. La Cassazione e il giudice dei minori

Il 16 maggio 2008, cento anni dopo la circolare dell'11 maggio 1908 con cui il guardasigilli Vittorio Emanuele Orlando disponeva per la prima volta che i processi a carico di minorenni fossero trattati da giudici specializzati (il testo si può leggere in Novelli, 1934, p. 802), la Corte di cassazione ha pronunciato su questo argomento una sentenza di grande interesse (sez. V pen., 16 settembre 2008 n. 38481, in *Guida al diritto. Famiglia e minori*, 2008, n. 11, p. 60). Nel respingere un ricorso del pubblico ministero contro una decisione del giudice delle indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Ancona, la Corte ha infatti recisamente affermato che il giudice delle indagini preliminari del tribunale per i minorenni, benché organo togato monocratico che decide da solo e senza il contributo dei giudici onorari, deve comunque essere considerato un giudice specializzato essendo dotato «di una particolare professionalità settoriale», e pertanto può procedere al giudizio abbreviato con pienezza di poteri, e quindi anche condannare il minore imputato a pena detentiva o disporre la messa alla prova.

Nella motivazione del provvedimento si dice che il sistema giudiziario minorile «vede comunque una magistratura togata "specializzata" [virgolette nel testo, n.d.a.] in ragione della particolare professionalità, acquisita sia attraverso corsi di formazione e di aggiornamento, sia favorendo l'esperienza giudiziaria di settore»: cosicché «sia la specifica professionalità dei magistrati togati, sia la particolare formazione dei collegi giudicanti, caratterizzano nel senso della specializzazione il sistema giudiziario minorile».

La singolare coincidenza centenaria pone in risalto una questione di non poca cosa, e la decisione della Suprema Corte è stata considerata in contrasto con i principi ispiratori del sistema minorile (Mazzucato, 2008). Infatti sin dalle sue origini, risalenti al lontano 1934, la natura di giudice specializzato del tribunale per i minorenni si giustifica con la sua composizione collegiale mista: due magistrati professionali e due privati cittadini (in origine uno soltanto), nominati giudici onorari in ragione della loro competenza ed esperienza nei problemi dell'età evolutiva (Serra, 2006). Ne consegue che il sapere giuridico di cui sono portatori i giudici professionali (c.d. togati) e quello tecnico dei giudici onorari devono essere sempre compresenti e integrarsi tra loro (Dusi, 1993; Andria, 2003; Moro, 2005).

Di fronte a questa radicata concezione, la Cassazione sembra invece individuare nel giudice togato minorile un ulteriore elemento che non riguarda soltanto il sapere relativo a un particolare settore del diritto (e cioè la legislazione sui minori), ma un *quid pluris* che la Corte lascia imprecisato ma che ne costituirebbe la professionalità specifica, rendendolo atto a giudicare un minore. L'esistenza di una tale professionalità non sembra invece condivisa dalla Corte costituzionale. Nell'ordinanza del 27 ottobre 2003 n. 330 consultabile in www.cortecostituzionale.it e www.minoriefamiglia.it), dichiarando manifestamente infondata un'eccezione proposta dal Tribunale per i minorenni di Catanzaro, essa ha infatti affermato che – anche nel caso limite della sostituzione integrale della componente togata

del tribunale per i minorenni – «la specializzazione del giudice minorile [...] è assicurata dalla struttura complessiva di tale organo giudiziario, qualificato dall'apporto degli esperti

¹ Articolo pubblicato sulla rivista *Rassegna bibliografica*, n. 2/2009.

laici». È quindi la presenza di questi ultimi a specializzare l'organo: dal che si deduce che senza quella non esiste giudice minorile specializzato.

In epoca assai più recente, l'esigenza della composizione collegiale mista è stata confermata e rinforzata dall'art. 50 *bis* cpv dell'Ordinamento giudiziario, introdotto dall'art. 14 del DPR 22 settembre 1988, n. 449 (*Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale*). Quella norma stabilisce infatti che il giudice dell'udienza preliminare minorile, diversamente da quello della preliminare ordinaria, deve essere collegiale e non monocratico e con maggioranza dei giudici onorari sui giudici togati (due onorari e un togato). E dunque, se per giudicare il minore è necessario un giudice specializzato e se questo giudice, secondo la Cassazione, può essere anche il solo magistrato professionale, in cosa consiste questa sua specializzazione? Come si crea quella particolare professionalità settoriale? In altre parole: che cos'è il mestiere di giudice minorile?

2. I primordi: la circolare Orlando

Nella nostra cultura giuridica di tradizione romanistica il giudice è considerato il *peritus peritorum*, cosicché il concetto di specializzazione è stato a lungo estraneo al mondo giudiziario (Turri, 1997; Spina, 2008a), fatta salva una certa distinzione tra civilisti e penalisti, peraltro più attinente al prestigio interno che alle tecniche professionali. Ancor più estranea è stata ed è la specializzazione nel mondo forense, dove solo adesso cominciano a spuntare un po' in disordine le prime iniziative di formazione specializzata.

Con la circolare del 1908 Vittorio Emanuele Orlando cercava invece per la prima volta di introdurre una forma di specializzazione per giudici minorili professionali, disponendo che nei tribunali uno dei giudici si occupasse in special modo dei procedimenti contro imputati minorenni, con «l'inestimabile vantaggio» di acquisire una specializzazione nella materia minorile e di dedicarsi «con animo quasi paterno a studiare la psicologia dell'imputato, rattandolo alla buona e senza intimidazioni, cercando di guadagnarne la confidenza, e riuscendo a fargli comprendere la necessità dell'osservanza delle leggi».

Il giudice non doveva limitarsi ad accertare il fatto delittuoso nella sua materialità, ma doveva anche indagare sulla situazione personale e familiare del minorenne. Tutto ciò al duplice scopo di valutare meglio la responsabilità del minore e di esaminare la necessità di interventi nei confronti dei genitori in caso di loro trascuratezza o immoralità o di ambiente familiare patogeno.

A questo proposito, la circolare stimolava i pubblici ministeri a promuovere d'ufficio, «con maggiore sollecitudine frequenza ed energia», i procedimenti di controllo della patria potestà, ricordando loro che il non farlo sarebbe stata «grave colpa». La circolare sollecitava poi i giudici a coordinarsi con l'assistenza pubblica e a essere in relazione continua con i dirigenti delle istituzioni che si interessano della protezione dell'infanzia, allo scopo di adottare provvedimenti concretamente utili al recupero del minore (Novelli, 1934).

Una verifica sull'attuazione della circolare Orlando effettuata l'anno seguente diede tuttavia risultati desolanti. Si accertò che nel corso del 1909 in tutta Italia, comprese le Isole, con una media annua di 33.500 minorenni condannati, le disposizioni ministeriali avevano trovato applicazione soltanto 287 volte, vale a dire nello 0,85% dei casi. Vi erano stati cioè solo 241 provvedimenti per abuso della patria potestà, e appena 46 per abbandono della casa paterna (De Gennaro, 1931). La circolare Orlando rispondeva in maniera del tutto empirica all'esigenza di specializzazione, facendola sostanzialmente derivare dall'animo "quasi paterno" dei giudici e dalla pratica quotidiana. Ma in un elaborato progetto di Codice per i minorenni (Quarta, 1912; Novelli, 1934, p. 803), predisposto pochi anni dopo da un'apposita Commissione per iniziativa dello stesso

Orlando, la specializzazione del giudice minorile togato era ritenuta «indiscutibilmente, sotto ogni rispetto, nonché utile, necessaria» e doveva effettuarsi fin dal tirocinio iniziale, scegliendo giovani magistrati cultori delle discipline biologiche, pedagogiche e sociali. In un secondo tempo si sarebbero dovuti prevedere appositi concorsi o esami per accertare l'attitudine e la necessaria competenza tecnica. Malgrado tutto ciò, il progettato Codice per i minorenni non vide mai la luce.

3. Il tribunale per i minorenni

La questione del giudice minorile specializzato fu ripresa solamente vent'anni dopo, in piena epoca fascista, da Alfredo Rocco, ministro della Giustizia e autore del codice penale ancora oggi vigente (Verelli, 1934). Con la circolare del 24 settembre 1929, n. 2236, il Ministro istituiva nei dieci maggiori capoluoghi sezioni sperimentali del tribunale ordinario, funzionanti come sezioni penali per i minorenni (Novelli, 1934, p. 811 e ss.). A queste dovevano essere addetti «magistrati particolarmente dediti allo studio dei problemi minorili». Nelle udienze i giudici non dovevano indossare la toga; i processi nei confronti di minorenni dovevano essere celebrati in un'aula che non avesse le apparenze di un'aula di tribunale e fosse possibilmente ubicata in edificio diverso dal palazzo di giustizia. Il giudice doveva interrogare il minorenne «paternamente»; al processo, celebrato a porte chiuse, potevano assistere soltanto i genitori e il rappresentante dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (ONMI); era obbligatoria l'assistenza di un avvocato difensore del minore, se necessario nominato d'ufficio. I giudici erano esortati a non comportarsi severamente, dove ciò fosse consigliabile per il recupero del minore: ma, per quanto riguarda la loro capacità professionale e la loro formazione, nulla era previsto oltre al fugace accenno a una particolare dedizione allo studio dei problemi minorili.

Neppure questo esperimento, che in certa misura ricalcava la vecchia circolare Orlando, dovette dare buoni risultati. Cinque anni dopo, infatti, il Governo rinunciava definitivamente all'opzione volta a formare e specializzare dei magistrati professionali con funzioni minorili esclusive, ed emanava il regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404, *Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni* (Baviera, 1976; Moro, 1976a; La Greca, 1987). Convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, quel regio decreto è tuttora vigente per l'aspetto ordinamentale e disciplina il più vetusto organo giudiziario dell'Italia repubblicana. L'attuale tribunale per i minorenni è dunque oggi come allora un organo collegiale che giudica in composizione mista di quattro giudici, cioè due magistrati professionali (cosiddetti giudici togati) e due giudici onorari, privati cittadini – un uomo e una donna – «benemeriti dell'assistenza sociale scelti tra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia», nominati per un triennio dal Consiglio superiore della magistratura. Esso ha sede in ciascun capoluogo di corte d'appello e ha competenza per l'intero distretto (che spesso coincide col territorio dell'intera regione). Sono dunque 29 i tribunali per i minorenni in Italia, e vi operano poco meno di 200 giudici professionali e poco meno di 700 giudici onorari. Sono anche 29 le procure della repubblica presso il tribunale per i minorenni.

La competenza del tribunale per i minorenni è triplice: penale (relativa cioè ai reati commessi da minorenni), rieducativa (relativa ai minori di condotta irregolare) e civile (relativa in origine ai soli procedimenti di limitazione della potestà genitoriale, ma poi, come vedremo, fortemente ampliata ad altre competenze civili). Si parla perciò di competenza unitaria e di unicità della giurisdizione minorile. La scelta della competenza unitaria è frutto della convinzione del legislatore del 1934, il quale volle che le tre competenze fossero collegate tra loro, perché «il problema della salvezza del fanciullo è unitario» (Fera, 1935): cosicché era ed è possibile sul piano tecnico che un minorenne imputato sia prosciolto sul piano penale, ma sottoposto a una misura rieducativa,

oppure fatto oggetto di un provvedimento civile che in pari tempo limiti la potestà dei suoi genitori e disponga un intervento di sostegno e controllo da parte dei servizi sociali. Questo concetto, già adombrato nella circolare Orlando del 1908, è stato fatto proprio in modo esplicito dalla Suprema Corte, che ancora nella sentenza 19 gennaio 1982 n. 6979 così si esprimeva: Secondo il sistema delineato dalla legge istitutiva del tribunale per i minorenni, ogni reato commesso dal minore non deve essere considerato isolatamente ai fini penali, ma come occasione per un intervento, da parte del tribunale per i minorenni, di natura civile o amministrativa. Invero [...] il legislatore ha creato un sistema armonico, in virtù del quale, una volta che un minore ha commesso un reato, il procedimento penale segue il suo corso, ma a esso si affianca il procedimento amministrativo o quello civile, che vigilano a protezione del minore ogni qual volta le esigenze del primo procedimento si siano esaurite e il minore sia ancora abbinabile di cure.

La scelta della collegialità mista, nettamente in contrasto con i precedenti progetti e sperimentazioni, è così spiegata: L'inclusione di un componente privato nella formazione del collegio [giudicante] è giustificata dalla considerazione che la funzione giudiziaria nei riguardi dei minorenni deve essere animata da un soffio vivo e palpitante di umanità e nutrita di conoscenza specifica almeno di alcuna delle scienze che più efficacemente contribuiscono alla conoscenza della personalità del minore e di mezzi più idonei per correggerne le deficienze. [...] Il riconoscimento della utilità della persona scientificamente specializzata nella funzione del giudice minorile spiega la preferenza avuta per il sistema collegiale in luogo di quella del giudice unico, auspicato da una parte della dottrina e accolto da alcune legislazioni. [...] Elementi giuridici ed elementi scientifici devono concorrere al successo della difficile missione, e non si può affermare, senza rinnegare la realtà, che sia frequente trovare nella stessa persona il possesso di tali elementi. D'altra parte, lo sviluppo dato alle funzioni giuridiche del tribunale, anche nel campo del diritto privato, non consentiva di rinunciare all'intervento del magistrato ordinario (Novelli, 1934).

La scelta del Governo non diede però i risultati sperati. Appena un anno dopo la nascita dei tribunali per i minorenni veniva notato che la specializzazione era gravemente compromessa dalla scarsa preparazione scientifica dei giudici, dalla non esclusività delle funzioni e dalla mancanza di autonomia dal tribunale ordinario, di cui il tribunale per i minorenni finiva per essere una specie di appendice. Inoltre, ci si doleva che molte competenze civili concernenti i minori fossero rimaste al giudice ordinario, mentre «la difesa del fanciullo non può essere compiuta a spicchi [...], ma nell'insieme delle forze [...] che concorrono nella formazione della sua personalità» (Agostini, 1936).

4. Il giudice educatore

Il problema della carente professionalità del giudice minorile si ripropose con forza nella seconda metà degli anni Cinquanta, in seguito e a causa delle riforme introdotte dalla legge 25 luglio 1956, n. 888 (*Modificazioni al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, sull'istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni*) tra cui la nuova misura della libertà assistita, strutturata sullo schema del *probation system* dei Paesi anglosassoni (Radaelli, 1958). Uberto Radaelli, magistrato, illuminato direttore dell'ufficio ministeriale pre-posto ai servizi e alle strutture rieducative minorili (La Greca, 2009), fu subito consapevole che l'applicazione della nuova misura e, più in generale, di ogni misura di protezione o di recupero del minore, chiamava in causa una professionalità specifica del giudice togato, in quanto non si tratta di risolvere una controversia o di punire un'infrazione, ma di accertare e valutare una condizione soggettiva di disadattamento o di bisogno al fine di scegliere la misura sostanzialmente più adatta a conseguire la normale evoluzione o la rieducazione del minore; il giudice fa quindi una valutazione di utilità, di opportunità, di convenienza, cioè una valutazione discrezionale, tipica della funzione amministrativa (Radaelli, 1962).

Senonché, come riconosce un coraggioso rapporto ufficiale dell'epoca redatto dallo stesso autore (Italia. Ministero di grazia e giustizia, 1955), gli sforzi dell'amministrazione giudiziaria per migliorare la qualità degli interventi erano spesso annullati dall'impreparazione dei giudici togati, assegnati ai tribunali per i minorenni non in funzione

della loro capacità ma «con criteri assai limitati e unilaterali», e cioè «col convincimento che, se non occorre essere dei giuristi raffinati per l'esercizio della funzione, non occorra alcun altro requisito di intelligenza e di sensibilità, o al più basti un poco di bonarietà». Nel rapporto si riconosce lealmente che le "speciali ricerche" prescritte dall'art. 11 del decreto del 1934 allo scopo di determinare la personalità del minore e le cause della sua condotta irregolare (cioè quelle che già la circolare Orlando prescriveva) sono state fatte poco e male; che sono mancati assistenti sociali e psicologi; che la carcerazione preventiva non permette un'attendibile osservazione della personalità; che i processi penali minorili vengono celebrati dai giudici con un "comportamento processuale indifferenziato", e cioè con le stesse modalità dei processi penali ordinari, senza alcuna attenzione per l'impatto dell'udienza sul minore e senza saperne cogliere e sfruttare le potenzialità educative implicite. Tutto ciò viene ancora una volta ricondotto alla carente preparazione professionale dei giudici togati: solo un organo dotato di una approfondita preparazione è in grado di comprendere il nesso eziologico tra un determinato comportamento e talune anche remote situazioni familiari, o di prevedere le possibili conseguenze psichiche educative e sociali di anormali situazioni in cui un fanciullo venga a trovarsi. Solo un tale organo può, con cognizione di causa e senza aggiungere pregiudizio a pregiudizio, adottare caso per caso il provvedimento più conveniente, nei limiti di quella discrezionalità che la legge gli attribuisce. Pertanto, il giudice dei minori [...] non può essere solo un giurista, ma deve conoscere tutte le condizioni per il buon adattamento sociale di base del fanciullo, così come le modalità di insorgenza e di sviluppo del disadattamento sociale, l'interazione dei vari fattori, la loro possibile rilevanza. Deve inoltre conoscere nei loro termini generali i metodi in uso per la protezione e il recupero dei minori e la loro efficacia nelle diverse ipotesi, per poter valutare le scelte proposte in sede diagnostica e i risultati conseguiti in sede di trattamento. Non può trattarsi naturalmente né di una preparazione meramente teorica né di una semplice conoscenza empirica, ma di una approfondita acquisizione dottrina unita a un preliminare tirocinio pratico.

È significativo che alla metà degli anni Cinquanta, vent'anni dopo l'inserimento dei giudici onorari nei collegi giudicanti minorili, non si faccia mai menzione del loro apporto specialistico. E dunque, sino ad allora sapere giuridico e sapere tecnico non si erano integrati (Pocar e Ronfani, 2004). Il ruolo del giudice onorario era rimasto soffocato da quello di un giudice togato generalista e chiuso nei suoi stereotipi, privo di motivazione professionale specifica, incapace di interagire con altre professionalità (Cappelli e Cividali, 1974). Per di più, l'assenza di una rete di servizi sociali per i minorenni rendeva ancor più difficile il dialogo tra le due figure (Cividali, 1971).

Solo a partire dagli anni Settanta, quando questi limiti saranno gradualmente rimossi e i giudici minorili togati potranno finalmente acquisire una loro professionalità e specializzazione, anche la figura del giudice onorario potrà essere da loro compresa e valorizzata e potrà ottenere il giusto riconoscimento. Ma nelle sezioni per i minorenni delle corti di appello, dove i giudici togati svolgono di solito funzioni promiscue e sono privi di specializzazione, questo traguardo è ancora molto lontano (Fadiga, 2003).

Nonostante i limiti oggettivi indicati sopra, le innovazioni introdotte alla metà degli anni Cinquanta stimolarono isolate ma eminenti figure di magistrati a dedicarsi con passione e competenza al settore minorile. Tra queste non va dimenticato Gian Paolo Meucci, a lungo presidente del Tribunale per i minorenni di Firenze, uomo di cultura e figura carismatica di giudice minorile educatore, che visse il proprio ruolo come un impegno civile: un ruolo di autorità che può assumere valenze educative ove però non sia svolto nella forma dell'autoritarismo, ma rendendo partecipe e coinvolgendo il minore e tutelandone i diritti (Meucci, 1980). Infatti, con la legge 25 luglio 1956, n. 888 [...] si sovvertiva rivoluzionariamente il rapporto tra minore disadattato e intervento del giudice: il giudice dei minori non doveva tanto punire attraverso misure di carattere parapolizistico [*casa di rieducazione, n.d.a.*], ma doveva proporsi l'applicazione di misure rieducative a schema libero [...]. Più che il rappresentante della pretesa punitiva dello Stato, egli diventava il tutore del diritto del minore a essere educato (Meucci, 1991).

5. La legge sull'adozione speciale

Questa concezione del minore titolare di diritto, che Meucci già scorgeva nella legge 888/1956 e che precede di ben tre lustri la Convenzione delle Nazioni unite del 1989 sui diritti del fanciullo, viene ripresa e ampliata a livello normativo dalla legge 5 giugno 1967, n. 431 sull'adozione speciale, intitolata *Modifiche al titolo VIII del libro I del codice civile "Dell'adozione" e inserimento del nuovo capo III con il titolo "Dell'adozione speciale"*. Attraverso l'adozione legittimante dei minori abbandonati, la legge sull'adozione speciale pone infatti la prima pietra di quel diritto del minore alla famiglia che troverà ulteriore e definitiva conferma nella legislazione degli anni successivi. Attribuendo al tribunale per i minorenni la competenza ad accertarne lo stato di abbandono e a reperire un'ideale famiglia adottiva, essa inoltre incide ancor più profondamente nel ruolo del giudice minorile, chiamato a un compito di promozione e affermazione dei diritti del minore e non più soltanto al controllo sociale delle devianze adolescenziali (Moro, 1976b). Infine, ponendo in contatto il giudice minorile con i nascenti servizi del territorio (Battistacci, 1975; Vercellone 1980), lo spinge a trovare modalità operative nuove e a confrontarsi con saperi e con linguaggi ancora sconosciuti alla cultura giuridica tradizionale.

Appena quattro anni dopo, come ulteriore conseguenza di quelle spinte innovative, sarà finalmente raggiunto il traguardo dell'esclusività delle funzioni. Vi provvede la legge 9 marzo 1971, n. 35, *Determinazione delle piante organiche dei magistrati addetti ai tribunali per i minorenni e alle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali*. D'ora in avanti i giudici minorili e i magistrati delle relative procure, benché in numero estremamente esiguo, eserciteranno in maniera esclusiva le loro funzioni, e non potranno esserne distolti per supplire alle esigenze di servizio del tribunale ordinario, del quale cessano di far parte.

Trentasette anni dopo la sua istituzione, il tribunale per i minorenni diventa dunque un organo autonomo rispetto al tribunale ordinario, del quale prima costituiva di fatto una sezione. Si può ragionevolmente affermare che solo da questo momento nasce in Italia il giudice minorile professionale (Cappelli e Cividali, 1974), e di conseguenza il suo avvertito bisogno di una formazione specifica. Il tribunale per i minorenni – come afferma in quell'epoca un documento dell'Associazione italiana dei giudici per i minori – si va così configurando come garante dei diritti fondamentali dei minori, diritti che hanno la loro radice nella Costituzione e che il tribunale tutela nei casi di inadempienza e di conflitto.

Tra i primi a percepire il cambiamento è Italo Cividali, allora giudice del Tribunale per i minorenni di Bologna, il quale constatando le difficoltà incontrate dalla nuova legge così si esprime: [se] la legge sull'adozione speciale è stata poco applicata [...] non è dovuto solo alla scarsità o carenza dei giudici minorili [...] ma ciò che è più grave alla loro stessa impreparazione e difettosità di formazione, che è solo tecnico-giuridica, là dove la base culturale deve essere ben altra e spaziare invece nelle scienze umane e sociali (Cividali, 1970). E ancora: la figura del giudice minorile sperimenta ogni giorno un ruolo completamente diverso [...]. Un ruolo di avvicinamento della parte, di persuasione, di chiarimento civico della responsabilità che incombe al genitore [...]. I problemi di tecnica giuridica non sono prioritari, ma semmai posteriori in siffatta materia. [...] Quando si parla di giudici della famiglia, si chiede un giudice che non saprà porsi solo il problema di interpretazione della legge [...] egli deve riempire i principi generali con conoscenze della realtà, e se non vogliamo assistere al triste spettacolo di magistrati che al di fuori della tecnica giuridica sanno solo esprimere pregiudizi o giudizi banali [...] dobbiamo subito e senza indugi pensare alla loro formazione che, si badi bene, non si fa solo con l'esercizio ma richiede strutture e iniziative esterne.

Altri magistrati in quel periodo danno un forte contributo di scienza e di esperienza, sostenendo l'autonomia scientifica del diritto minorile (Baviera, 1965); studiando le interazioni tra giudice minorile, enti locali e servizi del territorio (Battistacci, 1975); approfondendo gli aspetti della nuova legge sull'adozione speciale (Moro, 1976). A livello accademico, invece, la cultura giuridica si mostra distratta e quasi inconsapevole di

questa mutazione. Molto più attenti gli studiosi di sociologia, che percepiscono ben presto la necessità di superare l'inadeguatezza istituzionale nei confronti della devianza minorile e ne fanno oggetto di studio (Ardigò, 1977).

6. Il giudice promotore e l'interesse del minore

È di quel tempo il forte sviluppo se non la nascita della nozione di interesse superiore del minore. Si tratta di una formula secondo alcuni ambigua e contraddittoria (Dosi, 1995; Pocar e Ronfani, 2004), secondo altri fondamentale come criterio guida in quelle decisioni che non possono trovare nelle norme scritte precisi parametri di giudizio (Moro, 2000). Essa costringe il giudice minorile a rivedere il proprio ruolo. Investito dall'ordinamento del fine preciso di tutelare e sviluppare l'interesse del minore a una più adeguata crescita umana, egli non può essere più l'asettico e isolato proclamatore di una generica *voluntas legis*, ma diviene il catalizzatore e, al tempo stesso, il garante che nessuna manipolazione dell'uomo avvenga e che sia svolto un progetto educativo che tenga conto dei diritti di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda umana in esame, sacrificandoli eventualmente solo quando ciò sia assolutamente indispensabile per attuare l'interesse del minore (Moro, 1996, p. 30).

Questa prospettiva dà origine a una più precisa richiesta di formazione professionale, in consonanza con quanto avviene in quegli anni nel processo del lavoro: sotto la spinta degli stessi organismi dei lavoratori, la specializzazione del giudice attraverso corsi permanenti riesce facilmente a diventare un obbligo di legge (Cappelli e Cividali, 1974).

Il Consiglio superiore della magistratura dell'epoca se ne fa interprete e così si esprime nella sua Relazione sullo stato della giustizia del 1971, dall'accattivante titolo *Società italiana e tutela giudiziaria dei cittadini*: L'esigenza di una particolare formazione del magistrato preposto alla tutela dei diritti dei minori e della famiglia – e quindi della sua specializzazione – è largamente sentita. In realtà i magistrati addetti al nuovo organo giudiziario devono svolgere un ruolo che è sostanzialmente diverso da quello tradizionale, e devono operare con metodi che sono sostanzialmente diversi da quelli usati dagli altri magistrati. [...] Il magistrato minorile [...] viene sempre più a configurarsi come garante del diritto dei minori alla educazione e alla formazione della loro personalità con funzioni di tutela e di protezione. Egli si sostituisce alla volontà dei genitori e ne integra l'opera. [...] [egli] ha poteri ampiamente discrezionali e di scelta nell'adozione dei suoi provvedimenti, sia per il contenuto che per i modi. (Italia. Consiglio superiore della magistratura, 1971, p. 492 e ss.).

Le osservazioni del Consiglio (che chiama "nuovo" il tribunale per i minorenni in ragione della sua raggiunta autonomia) non menzionano la componente onoraria e si riferiscono al solo giudice professionale, affermando l'insufficienza del suo sapere giuridico e la peculiarità del suo operare. Appare così adombrata per la prima volta, a livello di organo di autogoverno, la figura di un giudice minorile professionale specializzato, prefigurata in origine dalla circolare Orlando e poi dal progetto Quarta di Codice per i minorenni, ma – come si è visto – abbandonata dal RDL 1404/1934 a favore della collegialità mista.

È l'effetto indiretto di due cause concomitanti: la già segnalata insufficienza del sistema collegiale misto ai fini della specializzazione dell'organo e la innovativa procedura introdotta dalla legge 431/1967 sull'adozione speciale, che dava largo spazio alla figura del giudice delegato togato e monocratico. Quest'ultima figura verrà poi ulteriormente rafforzata dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, *Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*, favorendo l'emergere di una consapevolezza di ruolo mai raggiunta in precedenza e stimolando ulteriormente il bisogno di formazione per far fronte alle nuove esigenze professionali.

La legge 431/1967 e più ancora la legge 184/1983 pongono infatti il giudice togato di fronte a un'esperienza nuova, non affrontabile con le sole conoscenze giuridiche. Il diretto contatto con genitori e figli interessati al procedimento e le valutazioni connesse con la loro audizione fanno emergere il bisogno di saper condurre un colloquio e di comprendere la personalità degli interlocutori. L'interazione con i servizi di protezione dell'infanzia e con

la cultura specialistica pone il giudice a confronto con nuove figure professionali, nuove metodologie e linguaggi inconsueti. La necessità di progettare l'intervento e di verificarne l'esito lo coinvolgono nella fase dell'esecuzione, abitualmente trascurata e demandata ad altri nella cultura giudiziaria tradizionale (Cividali, 1997). Nasce così una figura di giudice minorile di tipo nuovo, attento ai diritti del minore, in stretto contatto con i servizi del territorio, preoccupato che la decisione giudiziaria sia utile ed efficace al fine di realizzare l'interesse preminente del minore (Vercellone, 2007).

D'altro lato, il venir meno della stabilità e della immutabilità della cosa giudicata produce incertezza e ansia e spinge il giudice professionale a cercare il supporto degli esperti, rivalutando sotto altro profilo la figura del giudice onorario e aprendogli nuovi spazi. Il csm, sia pure con fasi alterne (Dusi, 1998), favorisce questa tendenza, cui peraltro non sono estranee impellenti necessità di supplire all'esiguo organico dei giudici togati. La rarefatta presenza dell'avvocato, non sempre necessaria nei procedimenti civili secondo la normativa dell'epoca, favorisce intanto strappi procedurali, destinati a diventare cattive prassi. Dal canto suo, la carenza di servizi sociali spinge a volte il giudice all'assunzione di ruoli impropri.

7. Critiche al giudice minorile promotore

Anche a causa di ciò, questa nuova figura di giudice minorile, benché in certa misura fatta propria dall'organo di autogoverno, non raccoglie completo consenso al di fuori della ristretta cerchia dei giudici minorili e neppure di tutti. Anche tra i magistrati minorili infatti c'è chi la avversa, perché scorge «un pericolo di suggestioni pantocratiche» nell'ampio potere attribuito al giudice delegato, ed è contrario a quella stessa denominazione, che «evoca per consonanza l'immagine del delegato di polizia» (Sacchetti, 1986, p. 129). Altri (Dogliotti, Ghiara, Monteverde, 1980) negano la stessa specificità del giudice minorile, che avrebbe subito un processo di enfattizzazione [...] costituito dall'entrata in vigore della legge sull'adozione speciale, che è stata considerata non come un rimedio necessario per sottrarre i figli degli emarginati al destino riservato nell'attuale struttura sociale ai loro genitori (questo era ed è il suo reale significato), ma come una grossa conquista di civiltà. Pertanto, per quegli autori il ruolo del giudice minorile non appare diverso da quello proprio del giudice ordinario [...]. Il giudice non ha il compito di difendere o di promuovere i diritti del minore, ma quello suo tipico di garantirli nei confronti delle inadempienze dei genitori o dei servizi sociali.

Nello stesso senso vanno le critiche provenienti dal mondo forense. Così la senatrice Elena Marinucci, all'epoca sottosegretario alla Sanità, in un'intervista rilasciata al quotidiano *Avanti!* del 21 aprile 1989 parla di una «cultura che produce disastri», di una pericolosa «ideologia» del giudice minorile, nata dallo svolgimento di ruoli di supplenza, favorita dalla separatezza dell'organo giudiziario minorile e dal conseguente «isolamento» in cui i giudici minorili si sarebbero venuti a trovare. Secondo questa tesi, ribadita dalla stessa Marinucci nella relazione al ddl 1589/S, presentato al Senato durante la IX legislatura, tutto ciò ha portato la figura del giudice minorile «a un progressivo allontanamento da quella degli altri giudici, spesso alla sua immedesimazione in funzioni tipicamente amministrative e assistenziali». Sono tesi estreme, ma il problema esiste.

Come è stato sottolineato più pacatamente e con chiarezza, il nodo problematico di base della questione minorile [...] [costituisce] [...] una forma di paradosso [...]. Poiché la minore età, come condizione sociale e giuridica, non ha una rappresentanza diretta dei propri diritti e dei propri interessi, le politiche sociali e l'attenzione giuridica a favore di questi soggetti sono necessariamente mediate, filtrate da altri soggetti sociali. Così può avvenire che l'aumento di attenzione e l'innovazione nel campo dei diritti dei minori porti come conseguenza inevitabile l'aumento dei soggetti sociali (giudici e giuristi, operatori sociali ai vari livelli) che mediano selezionano e interpretano i nuovi diritti del minore. Ciò spesso diffonde effetti di attenuazione, di confusione" delle garanzie formali e della certezza del rapporto fra minori e loro diritti (De Leo, 1990).

È di quegli anni la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 19 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176 (Moro, 1996). Essa proclama solennemente che anche le persone minori di età devono essere considerate titolari di diritti, ma non rinuncia tuttavia alla nozione di interesse del minore. Anzi, nel suo art. 3 espressamente sancisce che «in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente».

Ciò permette alla cultura giuridica minorile dell'epoca di non avvertire subito e di trascurare le potenzialità innovative della Convenzione (Pocar e Ronfani, 2004), e di cercare piuttosto una conciliazione (Moro, 2000) tra due termini che altri avevano ritenevano inconciliabili (Dosi, 1995). Dal canto suo, la giurisprudenza non si mostra particolarmente attenta ai nuovi diritti introdotti dalla Convenzione, fino a che, all'inizio degli anni Duemila, la Corte costituzionale non le darà la sveglia con la sentenza del 16 gennaio 2002, n. 1 (consultabile in www.cortecostituzionale.it e ww.minoriefamiglia.it), che riconosce al minore la qualità di parte nei procedimenti civili di limitazione della potestà dei genitori (Tommaseo, 2002).

C'è poi da notare che in quegli stessi anni, in alternativa e in contrasto con la tendenza verso un giudice unico togato e specializzato, si sviluppa in alcune sedi la ricerca di una collegialità esasperata, recuperando il concetto base della legislazione del 1934 e dell'integrazione necessaria dei saperi (Losana e Bouchard, 1994). Nell'operatività quotidiana questa via si rivelerà ben presto impercorribile, ma a livello teorico avrà un peso molto forte, tanto da portare pochi anni dopo, durante i lavori preparatori del nuovo processo penale minorile, a una lunga situazione di stallo fra le contrapposte preferenze per un giudice dell'udienza preliminare monocratico oppure collegiale; risolta infine con la vittoria della tesi favorevole alla collegialità mista, e con maggioranza dei giudici onorari sui togati (Fadiga, 2009a, p. 53 e ss.).

8. Il processo penale minorile

La riforma che avrà conseguenze non meno incisive per la giustizia minorile e per il ruolo del giudice è quella introdotta dal DPR 22 settembre 1988, n. 448, recante *Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni* (Palomba, 1989; Giannino, 1994; Di Nuovo e Grasso, 1999). La portata delle nuove norme supera l'ambito strettamente processuale e si riflette sullo stesso ruolo del giudice, a cui vengono richieste per la prima volta in modo esplicito capacità di comunicazione con i minorenni (De Leo, 1997) e di interazione con i servizi sociali. Infatti, in base all'art. 1 comma 2, il giudice «illustra all'imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni ». E in base all'art. 28, il giudice può anche sospendere il processo e mettere alla prova il ragazzo, sulla base di un progetto elaborato dai servizi sociali che può prevedere anche modalità di riconciliazione con la persona offesa: il modello è una *restorative justice* ancora ignota alla cultura giuridica italiana. Parallelamente, la riforma si preoccupa della formazione e della specializzazione non solo del giudice, ma di tutti gli attori del processo penale minorile, ivi compresi gli avvocati, gli operatori dei servizi e la polizia giudiziaria, in un'ottica che supera la tradizionale partizione tra competenze penali e civili e che, considerando unitaria la funzione del giudice dei minori, punta a favorire «la diretta esperienza di ciascun giudice nelle diverse attribuzioni della funzione giudiziaria minorile» (art. 2 DLGS 28 luglio 1989, n. 272, *Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni*).

Non tutti peraltro valutano positivamente lo sforzo del legislatore delegato. Così c'è chi vi scorge un tentativo di «riconquista dei territori perduti» (Gatti e Verde, 1989, p. 72) e chi paventa la «razionalizzazione tecnocratica delle agenzie del sistema della giustizia penale» (Pavarini, 1991, p. 109). Sono timori infondati: le innovazioni più rilevanti del processo penale minorile, e più temute da quegli autori – in particolare la sospensione del processo, la messa alla prova e la mediazione – riceveranno una certa attenzione sul piano teorico ma una ben modesta applicazione concreta, e ciò non solo per carenza di personale tecnico ma, soprattutto, per le resistenze al nuovo da parte di non pochi magistrati minorili giudicanti e requirenti, prigionieri di quella routine quotidiana (Mestitz, 2007) nella quale la circolare Orlando e – ahimé – la stessa Cassazione hanno visto invece un'occasione (l'unica) di specializzazione.

9. Il fai da te della formazione

In effetti, un complesso di spinte innovative come quello prodotto dalle due riforme sopra accennate avrebbe richiesto un'offerta formativa massiccia e organizzata, come ad esempio avviene in Gran Bretagna (Agnello Hornby, 2008), e nella vicina Francia per mezzo dell'Ecole nationale de la magistrature. Tale offerta a livello istituzionale mancò e in sua vece, come rileva lo stesso Consiglio superiore della magistratura nella Relazione sullo stato della giustizia del 1994, si svilupparono momenti di elaborazione spontanea, talora sfociati in attività di gruppi informali, talora raccordati con le sedi istituzionali.

È stata molto intensa al riguardo l'azione di stimolo dell'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia (Spina, 2008a). A questo proposito vanno ricordate le innovative *Linee guida per la formazione dei magistrati dei minorenni e della famiglia* (Consiglio direttivo AIMMF, 1997), che mettono in luce le caratteristiche proprie di un tale sistema formativo. Esso infatti dovrebbe tener conto di tre fattori: in primo luogo, l'oggetto di lavoro (che attiene ad ambiti poco abituali per gli operatori giuridici); secondariamente, le sue caratteristiche (quali la sistematica interazione con altre istituzioni e altre culture come ad esempio quella dei servizi); infine, il fatto che il giudice minorile è giudice della persona, e come tale in continuo contatto con il dolore e la sofferenza dei minori e delle persone che si occupano o dovrebbero occuparsi di loro. È una situazione che coinvolge profondamente la personalità del magistrato e le sue emozioni, che rischiano, se non conosciute e governate, di condizionare non solo il rapporto con gli utenti, ma anche le decisioni. [...] Il magistrato minorile e della famiglia deve acquisire [perciò] conoscenze e competenze [...] di "sapere", "saper fare" e "saper essere" (ivi, p. 169). È stato però rilevato che il *fai da te* della formazione presenta un gravissimo limite. Esso infatti, basato per i giudici minorili solo sulle forti motivazioni di pochi, non è stato così diffuso come ottimisticamente sembrava credere il csm. In tale situazione, l'accesso a funzioni nuove molto specialistiche senza alcuna formazione preventiva altro non è che un esperimento *in corpore vili*, che trasferisce sull'utente il costo dell'adattamento iniziale del magistrato. Non solo: in mancanza di un sistema strutturato di formazione e aggiornamento, la tensione cui è sottoposto il giudice minorile «può divenire insostenibile, e portare allo sconforto e alla rinuncia; o generare un atteggiamento di imposta durezza» (Turri, 1997). Meglio si potrebbe fare incentivando l'autoformazione con l'attribuzione di crediti formativi da utilizzare nell'assegnazione delle sedi, così come avviene in molti altri settori. In mancanza di disposizioni di legge che lo prevedano, il csm cerca di introdurre nell'assegnazione un criterio preferenziale che dia peso, sotto il profilo dell'attitudine, a una preesistente formazione o quanto meno a esperienze utili a tal fine. Tuttavia, tale azione muta di intensità con il mutare delle consiliaure fino a essere in certi periodi evanescente, e sempre si scontra con il criterio dell'anzianità, che prevale sugli altri titoli e avorisce l'accesso agli uffici giudiziari minorili di magistrati anziani, privi di motivazione, desiderosi di sedi considerate tranquille e prive

di rischi. Solo per gli uffici direttivi di presidente di tribunale per i minorenni e di procuratore della Repubblica presso lo stesso tribunale viene riconosciuto un certo peso ai titoli sotto il profilo dell'attitudine, a prescindere dall'anzianità. Per tali funzioni, e per quelle di presidente di tribunale di sorveglianza, la circolare 8 luglio 1999 modificata nel 2005 attribuisce infatti rilievo «alla professionalità e alle esperienze specifiche acquisite rispettivamente nei settori minorile e della sorveglianza, desunte concretamente dalla qualità e dalla durata per almeno quattro anni negli ultimi quindici, della pregressa attività giudiziaria e dall'impegno culturale esplicati nei medesimi settori».

Nessun richiamo esplicito viene fatto alla partecipazione a corsi di formazione. Novità di rilievo dovrebbero intervenire a questo proposito con la Scuola superiore della magistratura istituita col DLGS 30 gennaio 2006, n. 26, essa però dopo più di tre anni non è ancora entrata in funzione.

10. I giudici onorari

Per lungo tempo nessuna offerta formativa ufficiale è esistita per i giudici onorari. Si riteneva infatti che, per il fatto stesso di essere nominati in quanto esperti dell'età evolutiva, nessuna formazione fosse per loro necessaria: dimenticando così l'esigenza di fornire loro, nella fase iniziale, almeno le nozioni fondamentali del contesto giuridico e istituzionale in cui si venivano a trovare. Solo da pochi anni il Consiglio superiore della magistratura si è fatto in parte consapevole di tale esigenza, ma le occasioni formative sono limitate e sporadiche (Serra, 2006, p. 59). L'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia ha supplito in parte a questa carenza organizzando sul proprio sito Internet (www.minoriefamiglia.it) corsi di *e-learning* particolarmente apprezzati (Spina, 2008b). Per converso, di ampio spessore è stato il contributo formativo che i giudici onorari hanno indirettamente dato alla formazione professionale dei giudici togati in tanti anni di presenza nei tribunali minorili (Fadiga, 2006). Dopo la fase iniziale di reciproca indifferenza, a partire dagli anni Settanta si è venuta infatti a creare nella giustizia minorile un'interazione forte tra momento giuridico e momento psicosociale, tra giudici togati e giudici onorari. E mentre questi si facevano consapevoli di quanto sia arduo il dovere di decidere, quelli apprendevano a dialogare con i servizi, a comunicare con le persone, ad ascoltare i ragazzi, a progettare un intervento di recupero, a verificarne lo sviluppo: a fare i magistrati minorili specializzati. A riprova di quanto sia stata forte la positiva influenza dei giudici onorari sui togati, basti considerare come invece è stata lenta (e come sia ancora in corso) l'acquisizione di quelle capacità da parte dei magistrati del pubblico ministero. Gli uffici di procura, composti da soli magistrati professionali di cultura prevalentemente penalistica, hanno infatti lungamente trascurato i poteri di iniziativa che la legge attribuisce loro in gran numero nelle materie civili (Sellaroli, 2006), privilegiando le competenze penali tradizionali. Solo di recente, sulla spinta della legge 28 marzo 2001, n. 149, *Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184, recante Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*, il pubblico ministero minorile comincia ad assumere nella materia civile un ruolo attivo di stimolo, filtro e linea di confine tra amministrazione e giurisdizione (Maggia e Pinna, 2008): ruolo che già cento anni or sono la circolare del ministro Orlando si era illusa di potergli affidare.

La figura del giudice onorario sta tuttavia subendo una profonda mutazione (Fadiga, 2009b), dovuta principalmente alla mancanza di una legge che ne definisca ruolo e compiti (Rossini, 2008) e al suo indiscriminato utilizzo nelle istruttorie civili in supplenza dei giudici togati. Questo secondo fattore è l'effetto del progressivo sovraccarico di lavoro riversatosi sui tribunali per i minorenni, cui hanno contribuito l'improvvisa entrata in vigore della parte processuale della legge 149/2001 sull'adozione e l'affidamento e la decisione della Corte di cassazione di attribuire alla loro competenza tutto il contenzioso della

famiglia di fatto, come disciplinato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 sull'affidamento condiviso (Cass., ordinanza 3 aprile 2007, n. 8362). Per effetto di ciò, il delicato equilibrio tra giudici togati e giudici onorari, venutosi a creare (e non dovunque) per la raggiunta specializzazione dei primi e per la maggior consapevolezza di ruolo dei secondi, comincia a scricchiolare. Per di più, la classe forense è in gran parte contraria al giudice onorario nei procedimenti civili minorili (Abbruzzese, 2006) e ne vedrebbe con favore l'abolizione. In questo senso andava nella XIV legislatura un ddl governativo presentato dal ministro della Giustizia dell'epoca Claudio Castelli (2517/C, *Delega al Governo per l'istituzione delle sezioni specializzate per la famiglia e i minori*), oggetto di autorevoli critiche (Moro, 2001) e caduto su una pregiudiziale di costituzionalità. Nell'attuale XVI legislatura lo stesso Castelli, ancora deputato ma non più ministro della Giustizia, lo ha ripresentato al Senato (n. 178/S), dove tuttavia non risulta ancora assegnato ad alcuna Commissione.

11. Quale futuro per il giudice minorile?

Anche la figura e il ruolo del giudice minorile togato sono in fase di profonda evoluzione. Dall'inizio del nuovo millennio, una complessa serie di cause sta incidendo in maniera profonda sulla giustizia minorile italiana, spingendola in disordine verso mete ancora confuse e incerte (Sergio, 2002, 2004). Tra queste cause, va indicata la riforma dell'art. 111 della Costituzione in virtù della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, *del giusto processo*, che ha inteso garantire in ogni processo l'assoluta terzietà del giudice e la sua imparzialità nei confronti delle parti (Pocar e Ronfani, 2004, p. 58). La nuova formulazione dell'art. 111 comma 1 della carta fondamentale così oggi stabilisce: «La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale».

La riforma ha avuto ripercussioni rilevanti nel campo della giustizia minorile (Dusi, 2000; Morozzo Della Rocca, 2007), che come si è visto aveva dato spazio a una figura di giudice promotore dei diritti del minore, comunque attento a privilegiarne il superiore interesse. Secondo alcuni è stata enfatizzata oltre misura (Vaccaro, 2000), ma per altri è da applicare nel modo più rigoroso, anche utilizzando il rito contenzioso ordinario (Proto Pisani, 2000). Una posizione intermedia è favorevole a un adattamento del rito ai principi del giusto processo quanto meno nell'immediato (Ruo, 2009), mentre una tesi più radicale sostiene la necessità di regole processuali apposite per tutta la materia familiare (Tommaseo, 2004). Altri ancora valorizzano il ruolo della mediazione nel processo e nella giurisdizione, attribuendole l'effetto di creare un nuovo modo di essere del giudice dei minori e della famiglia (Martinelli, 2008; Occhiogrosso, 2008). Consensi molto vasti raccolgono attualmente l'idea (non certamente nuova: cfr. Cividali, 1970) di istituire un apposito tribunale per la famiglia, unificandovi tutte le competenze familiari e minorili ora sparse fra molteplici organi giudicanti (Andria, 2003, 2008; Moro, 2005; Picardi *et al.*, 2008; Tommaseo, 2009). L'ipotesi è suggestiva, ma l'apparente unanimità che essa raccoglie non regge a un'analisi ravvicinata delle proposte. Basti considerare al riguardo la diversa rilevanza che esse danno alla figura del giudice onorario o all'ambito territoriale di competenza. Come conseguenza di queste molteplici pulsioni, anche la figura del giudice minorile professionale, così come quella del giudice onorario, sta subendo una modificazione profonda. Il paradigma della protezione-promozione, che per tre quarti di secolo bene o male ha caratterizzato il sistema della giustizia minorile non solo in Italia (Trepanier, 2000) e ha originato quello specifico professionale individuato dalla sentenza della Cassazione citata all'inizio, sembra non reggere ulteriormente.

Di fronte al mutamento dei modelli familiari, all'ampliamento delle competenze civili, all'esigenza di maggiori garanzie procedurali, alla crisi dei sistemi di welfare, quel ponte

che faceva dialogare giudice togato minorile e servizi sociali si è interrotto, o si è ridotto a un'esile passerella della cui resistenza è prudente diffidare. E, in tale contesto, diviene forte per il giudice togato la tentazione di rientrare nella casa comune e di rifugiarsi nel tecnicismo giuridico delegando al giudice onorario – fino a quando questa figura ci sarà – l'incontro col minore e il suo ascolto: momenti che costituiscono invece il *proprium* della sua professione, lo specifico ineludibile che ne giustifica l'esistenza.

Tutto questo è il frutto di mancate scelte a livello legislativo e prima ancora a livello politico e culturale. Nessun settore, nessun organo del sistema giudiziario italiano postunitario ha avuto una vita così lunga come il tribunale per i minorenni. È avvenuto per la giustizia minorile qualcosa di simile a ciò che si è verificato nel campo delle politiche familiari, dove l'esistenza di una forte tradizione familiare ha dato per lungo tempo alla classe politica il pretesto e l'alibi per rimanere assente o per esprimere politiche «riluttanti e ambivalenti soprattutto perché risultato di un'assenza» (Saraceno, 1998). Ciò ha comportato uno sviluppo rigoglioso ma caotico di questo delicato settore della giustizia, dando spazio a una crescita generosa ma spontaneistica (Cividali, 2005). Il mestiere di giudice minorile ha retto mediamente in modo più che onorevole fino a oggi, ma il suo futuro è incerto e denso di incognite.

Riferimenti bibliografici:

Abbruzzese, S.

2006 *Avvocati e giudici onorari, un rapporto difficile*, in «Minori giustizia», n. 1, p. 116-123

Agnello Hornby, S.

2008 *Ascolto del minore, sua rappresentanza e sua difesa nel processo in Gran Bretagna*, in «Minori giustizia», n. 2, p. 167-172

Agostini, A.

1936 *Il tribunale per i minorenni nel suo primo anno di funzionamento*, in «Rivista del diritto matrimoniale italiano», p. 57

Andria, P.

2003 *L'indispensabilità di una buona riforma della giustizia minorile*, in «Minori giustizia», n. 2, p. 7-12

2008 *Il tribunale per i minori, per la famiglia, per la persona: la proposta dell'Aimmf*, in «Minori giustizia», n. 1, p. 243-260

Ardigò, A. (a cura di)

1977 *Giustizia minorile e famiglia*, Bologna, Pàtron

Battistacci, G.

1975 *Ciò che i tribunali per i minorenni chiedono oggi alle regioni*, in *Per una politica regionale dei servizi sociali a tutela dei minori, Atti del convegno di Abano 24-26 gennaio 1975*, Padova, Servizio informazioni della Regione Veneto

Baviera, I.

1965 *Diritto minorile: i soggetti, le istituzioni, sistema penale, rieducazione, affiliazione, patria potestà*, 2. ed., Milano, Giuffrè

1976 *Diritto minorile*, 2 voll., 3 ed., Milano, Giuffrè

Cappelli, E., Cividali, I.

1974 *Aspetti storico-politici della formazione dei magistrati minorili italiani*, in «Esperienze di rieducazione», n. 3, p. 153-176

Cividali, I.

1970 *Necessità di un giudice nuovo*, in *Atti del convegno "Prospettive di una concreta realizzazione del tribunale della famiglia"*, Bologna, 3-4 maggio 1969, p. 22 e ss., Imola, Editrice

Galeati

1971 *I servizi sociali ausiliari e la magistratura minorile*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», p. 4 e ss.

1997 *Formazione del giudice per i minorenni e giudice unico di primo grado*, in «Minori giustizia», n. 3, p. 32 e ss.

2005 *Riflessioni sulla storia della tutela giudiziaria del minore negli ultimi decenni in Italia*, in Campanato, G., Rossi, V., Rossi, S., *La tutela giuridica del minore*, Padova, Cedam

Consiglio direttivo AIMMF

1997 *Linee guida per la formazione dei magistrati per i minorenni e per la famiglia*, in «Minori giustizia», n. 3, p. 168 e ss.

De Gennaro, P.

1931 *La tutela dei minori nel nuovo ordinamento penale*, in «Rivista di diritto penitenziario», p. 45 e ss.

De Leo, G.

1990 *L'innovazione dei sistemi di giustizia minorile in Europa. Il bisogno di nuove forme di garanzia*, in Cuomo, M.P., La Greca, G., Viggiani, L. (a cura di), *Giudici, psicologi e riforma penale minorile*, Milano, Giuffrè

1997 *L'etica della comunicazione negli interventi giudiziari per i minorenni*, in *La tutela del minore tra norme, psicologia ed etica*, a cura di Mestitz, A., Milano, Giuffrè

Di Nuovo, S., Grasso, G.

1999 *Diritto e procedura penale minorile. Profili giuridici, psicologici e sociali*, Milano, Giuffrè

Dogliotti, M., Ghiara, A., Monteverde, L.

1980 *Il ruolo del giudice minorile*, in «Esperienze di rieducazione», n. 1-2, p. 105 e ss.

Dosi, G.

1995 *Dall'interesse ai diritti del minore: alcune riflessioni*, in «Diritto di famiglia e delle persone», p. 1604 e ss.

Dusi, P.

1993 *Tutela della giurisdizione, tutela nella giurisdizione*, in Mazza Galanti, F. (a cura di), *Tutela della famiglia o famiglia sotto tutela?*, Milano, Unicopli

1998 *Il Consiglio superiore della magistratura (1994-1998) e la giustizia minorile*, in «Minori giustizia», n. 3, p. 61-92

2000 *Il giusto processo nel nuovo art. 111 della Costituzione e il giusto processo civile minorile*, in «Minori giustizia», n. 3, p. 10-31

Fadiga, L.

2003 *Un giudice che non c'è: la sezione per i minorenni della corte d'appello*, in «Minori giustizia», n. 2, p. 309-315

2006 *Elogio del giudice onorario scritto da un giudice togato*, in «Minori giustizia», n. 1, p. 198-207

2009a *Le origini del processo penale minorile: i lavori preparatori del d.p.r. 448/1988*, in «Rivista di diritto minorile», n. 1, p. 54 e ss.

2009b *Un mestiere che cambia: il giudice onorario minorile*, in «Minori giustizia», n. 1, p. 32-45

Falcone, L.

1925 *La circolare Orlando 11 maggio 1908 e la delinquenza nei minorenni*. Estratto dal *Dizionario penale, I-II. Leggi speciali*, Anno 1925, Città di Castello, Società tipografica Leonardo da Vinci

Fera, L.

1935 *Relazione della Commissione permanente alla Camera dei deputati per la conversione in legge del r.d.l. 20 luglio 1934, Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni*, in «Rivista di diritto penitenziario», 1935, n. 4, p. 893 e ss.

Gatti, U., Verde, A.

1989 *Il sistema della giustizia minorile alla riconquista dei territori perduti*, in Pazè, P. (a cura di), *I minori e il carcere*, Atti del Convegno dell'AIMMF, Milano, Unicopli

Giannino, P.

1994 *Il processo penale minorile*, Padova, Cedam

Italia. Commissione permanente alla Camera dei deputati

1935 *Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni, Discussioni per la conversione del r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404*, in «Rivista di diritto penitenziario», p. 887 e ss.

Italia. Consiglio superiore della magistratura

1971 *Società italiana e tutela giudiziaria dei cittadini*, Roma, Poligrafico dello Stato

Italia. Ministero di grazia e giustizia

1955 *Realizzazioni e prospettive dell'attività di rieducazione dei minorenni nell'amministrazione penitenziaria*, Roma, Poligrafico dello Stato

La Greca, G.

1987 *Tribunale per i minorenni*, in *Novissimo digesto italiano. Appendice*, Torino, UTET

2009 *La giustizia minorile nella seconda metà del Novecento*, in «Minori giustizia», n. 1, p. 16-26

Losana, C., Bouchard, M.

1994 *La collegialità nella prassi del Tribunale per i minorenni di Torino*, in «Minori giustizia», n. 1, p. 115 e ss.

Maggia, C., Pinna, A.

2008 *P.M. minorile e servizi: prospettive di interventi integrati alla luce della l. 149/2001*, in AIMMF, XXVII Congresso, Brescia 23-24-25 ottobre 2009 [ma 2008], consultabile all'indirizzo web: www.minoriefamiglia.it

Martinelli, P.

2008 *Per una giurisdizione minorile mite (la giurisdizione della non decisione)*, in «Minori giustizia», n. 2, p. 34-44

Mazzucato, C.

2008 *Soluzione poco compatibile con i principi ispiratori della giustizia minorile, nota a Cass., sez. IV pen., 16 settembre 2008 n. 38481*, in «Guida al diritto - Famiglia e minori», n. 11, p. 64

Mestitz, A. (a cura di)

2007 *Messa alla prova tra innovazione e routine*, Roma, Carocci

Meucci, G.P.

1980 *Un nuovo modo di essere giudice dei minori*, in Serra, C. (a cura di), *Psicologia e giustizia. Questioni di psicologia giuridica*, Milano, Giuffrè

1991 *I figli non sono nostri: colloqui di un giudice per i minorenni*, a cura di Gozzini, M., Firenze, Vallecchi

Moro, A.C.

1976a *Minorenni (tribunale)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXVI, Milano, Giuffrè

1976b *L'adozione speciale*, Milano, Giuffrè

1996 *Manuale di diritto minorile*, 1. ed., Bologna, Zanichelli

2000 *Diritti del minore e nozione di interesse*, in «Cittadini in crescita» n. 2-3, p. 9-24

2001 *Proposte preoccupanti di riforma della giustizia minorile*, in «Minori giustizia», n. 3-4, p. 7-16

2005 *Un giudice per i minori*, in *Una nuova cultura dell'infanzia e dell'adolescenza. Scritti di Alfredo Carlo Moro scelti e annotati*, a cura di Luigi Fadiga, Milano, Franco Angeli

Morozzo Della Rocca, P.

2007 *Diritti e interessi nei procedimenti minorili di adottabilità e di limitazione della potestà dei genitori*, in «Minori giustizia», n. 4, p. 349-364

Novelli, G.

1934 *Note illustrative del regio decreto 20 luglio 1934, XII, n. 1404, su l'istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni*, in «Rivista di diritto penitenziario», Anno V, n. 4, p. 783-888

Occhiogrosso, F.P.

2008 *La mediazione nella giustizia minorile*, in «Minori giustizia», n. 1, p. 161 e ss.

Palomba, F.

1989 *Il sistema del nuovo processo penale minorile*, Milano, Giuffrè

Pavarini, M.

1991 *Il rito pedagogico*, in «Dei delitti e delle pene», n. 2, p. 109-139

Picardi, A., et al.

2008 *Quale giudice per minori, famiglia, persona*, in «Minori giustizia», n. 1, p. 13 e ss. (numero monografico dedicato al tema: *Un giudice "nuovo" per la famiglia, la persona e i minori come appuntamento con l'Europa*)

Pocar, V., Ronfani, P.

2004 *Il giudice e i diritti dei minori*, Bari, Laterza

Proto Pisani, A.

2000 *Il nuovo art. 111 della Costituzione e il giusto processo civile*, in «Foro italiano», V, p. 244

Quarta, O.

1912 *Relazione al progetto del Codice dei minorenni*, Roma, Stamperia Reale

Radaelli, U.

1958 *Tribunali per i minorenni e centri di rieducazione in Italia*, in «Rassegna di studi penitenziari», n. 1, p. 3-16

1962 *Il ruolo del magistrato minorile e la rilevanza giudiziale delle moderne tecniche di diagnosi e di trattamento*, in «Rassegna di studi penitenziari», p. 331-340

Rossini, A.

2008 *Una legge per il giudice onorario*, in «Minori giustizia», n. 1, p. 219-230

Ruo, M.G.

2009 *Per un diritto di famiglia più giusto e adeguato serve una riforma del rito*, in «Guida al diritto. Famiglia e minori», n. 7, p. 9 e ss.

Sacchetti, L.

1986 *Il commentario dell'adozione e dell'affidamento*, Rimini, Maggioli

Saraceno, C.

1998 *Mutamenti della famiglia e politiche sociali in Italia*, Bologna, Il mulino

Sellaroli, V.

2006 *I compiti di iniziativa e parere del pubblico ministero minorile nelle procedure civili*, in «Minori giustizia», n. 4, p. 130-141

Sergio, G.

2002 *La giustizia minorile. Funzioni, competenze, struttura, prospettive di riforma*, in Lenti, L. (a cura di), *Tutela civile del minore e diritto sociale della famiglia. Fa parte di: Trattato di diritto di famiglia*, diretto da Paolo Zatti, v. 6, Milano, Giuffrè

2004 *La tutela civile dei diritti della personalità e giusto processo*, in «Quaderni dell'Associazione italiana avvocati per la famiglia e per i minori», n. 1, p. 210

Serra, P.

2006 *Il giudice onorario minorile*, Milano, Franco Angeli

Spina, L.

2008a *La formazione del magistrato dei minori e della famiglia*, in «Minori giustizia», n. 1, p. 192-210

2008b *Giudici onorari: la formazione a costo zero per lo Stato è un obiettivo raggiungibile*, in «Guida al diritto. Famiglia e minori», n. 6, p. 8 e ss.

Tommaseo, F.

2002 *Giudizi camerale di potestà e giusto processo*, in «Famiglia e diritto», n. 3, p. 233

2004 *Il diritto processuale speciale della famiglia*, in «Famiglia e diritto», n. 3, p. 305-309

2009 *Il tribunale della famiglia: verso un nuovo giudice per la famiglia e per i minori*, in «Famiglia e diritto», n. 4, p. 411-417

Trepanier, J.

2000 *Le développement historique de la justice des mineurs*, in *100 Ans de justice juvénile, bilan et perspectives*, p. 21-44, Sion, Institut International des droits de l'enfant

Turri, G.C.

1997 *Per la formazione dei magistrati minorili*, in «Minori giustizia», n. 3, p. 8 e ss.

Vaccaro, A.

2000 *Processo camerale minorile e principi costituzionali*, in «Minori giustizia», n. 3, p. 32-46

Vercellone, P.

1980 *Ragazzi, giudici ed enti locali*, Torino, Rosenberg & Sellier

2007 *Bambini, ragazzi e giudici*, Milano, Franco Angeli

Verelli, C.

1934 *Dal Codice Quarta al funzionamento del tribunale per i minorenni*, in «Prevenzione della delinquenza minorile, Bollettino del Patronato minorenni e Istituto medicopedagogico forense di Roma», n. 1, p. 13-20